



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3559 del 18/11/2021

Prot. n° 2021/329118 del 05/08/2021

Ditta Proponente: EDILINERTI

Oggetto: Prosecuzione ed ampliamento della cava inerti in loc. Madonelle con risanamento e recupero ambientale dei luoghi: prosecuzione dei lavori per il completamento del progetto

Comuni di Intervento: Navelli

Tipo procedimento: Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone(delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Fabio Pizzica (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dalla Edilineri relativamente al progetto “prosecuzione ed ampliamento della cava inerti in loc. Madonelle con risanamento e recupero ambientale dei luoghi: prosecuzione dei lavori per il completamento del progetto” acquisita agli atti con prot. n. 329118 del 5 agosto 2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la nota di chiarimenti inviata dalla ditta, ns prot. n. 422906 del 25/10/2021;

Tenuto conto che ad oggi non si conoscono gli esiti dei sopralluoghi effettuati, presso l'area di impianto e di cava, da ARTA unitamente al personale del Noe di Chieti/Pescara;

Visto quanto dichiarato dalla Ditta nella nota sopracitata e cioè che *“al momento del citato sopralluogo, Edilineri stava caricando materiale inerte, stoccato precedentemente all'ordine di sospensione dell'attività estrattiva, su un autocarro con l'ausilio di un mezzo meccanico, e che nessuna attività di estrazione è stata posta in essere dalla scrivente.”*

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL GIUDIZIO N. 579 DEL 19/07/2005 E ALLE PRESCRIZIONI 1 E 3 DEL GIUDIZIO N. 3192 DEL 15.06.2020

Relativamente alle prescrizioni 2 e 4 la ditta dovrà dare evidenza di aver ottemperato secondo le modalità e i tempi previsti nel richiamato giudizio n. 3192/2020;

Relativamente alla prescrizione 3 del giudizio n. 3192/2020, si ritiene che la ditta abbia ottemperato salvo ulteriori indicazioni che dovessero essere impartite in sede autorizzatoria.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica: Verifica delle Ottemperanze ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto:

**EDILINERTI Srl
CAVA DI CALCARE NAVELLI**

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Cava di calcare Navelli
Descrizione del progetto:	Il progetto si propone il completamento della cava di calcare in località Madonnelle del Comune di Navelli (AQ) la cui concessione è scaduta nel 2016 senza aver completato la coltivazione areale del giacimento in accordo con le geometrie approvate ma avendo raggiunto le volumetrie accordate.
Azienda Proponente:	EDILINERTI Srl

Localizzazione del progetto

Comune:	Navelli
Provincia:	AQ
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	9
Particella catastale:	540-560-561-562-564-565-566-567-569-614-615-616-617

Contenuti istruttoria:

La presente istruttoria riassume quanto riportato nella documentazione relativa alla Verifica di Ottemperanza al Giudizio CCR VIA n 3192 del 15.06.2020, prodotta e firmata dal Dott. Geol. Oscar Moretti, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo con num. matr. 101.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Sintesi della Verifica di Ottemperanza

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Paris Giuseppe
e-mail	edilinerisrl@gmail.com
PEC	edilineri@pec.it

2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Moretti Oscar
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, matr. N. 101
Telefono	0861249040
e-mail	oscar.t.moretti@gmail.com
PEC	o.moretti@epap.sicurezza postale.it

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 329118/21 del 5/08/2021
------------------------------	----------------------------------

4. Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Precedenti Giudizi CCR_VIA	Giudizio n. 579 del 19.07.2005; Giudizio n. 3169 del 27/02/2020 “di sospensione”; Giudizio n. 3175 del 14/05/2020 “di sospensione”; Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 “Favorevole all’esclusione della VIA con prescrizioni”; Giudizio n. 3261 del 22.10.2020 “Confermativo del precedente”

5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione “Elaborati VA” (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione “Integrazioni” (integrazioni richieste)
<ul style="list-style-type: none"> 1-3192 letture al piezometro.pdf 3a-3192 risanamento scarpate.pdf 3b-3192terre e rocce da scavo.pdf NOTA EDILINERTI verifica di ottemperanza	Integrazione 1:

6. Osservazioni

--



Premessa

Il progetto oggetto della V.O. prevede il completamento della cava di calcare in località Madonnelle del Comune di Navelli (AQ) la cui concessione è scaduta nel 2016 senza aver completato la coltivazione areale del giacimento, secondo quanto rappresentato nelle geometrie approvate, ma avendo raggiunto le volumetrie accordate.

Con nota Prot. n. 329118/21 del 5/08/2021, la Ditta ha attivato la procedura di V.O. ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 "favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. *In fase di esercizio dovrà essere previsto il monitoraggio del livello idrico nel piezometro realizzato e in caso di rinvenimento di acque sotterranee dovranno essere realizzati ulteriori piezometri in modo tale da ricostruire la superficie piezometrica al di sotto del sito e definite le modalità di circolazione idrica sotterranea. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda con un piano da concordare con il Distretto ARTA di L'Aquila competente per territorio.*
2. *Si dispone che venga effettuata la verifica acustica sperimentale prevista dalla DGR 770/p del 14/11/11 all' art. 1, co. 4 - capitolo "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".*
3. *Nell'attuazione del ripristino ambientale dell'area di cava è necessario individuare e mettere in atto opportune soluzioni di ingegneria naturalistica volte a garantire l'attecchimento di essenze vegetali sulle scarpate e la stabilità dei fronti di scavo e dei versanti. Inoltre la coltre terrosa deve essere gestita secondo quanto previsto dalla Normativa vigente sul riutilizzo in sito (Art.24 comma 1 del D.P.R. 120/17) e non saranno utilizzati fanghi di lavaggio.*
4. *Ai fini della prosecuzione dell'attività di coltivazione, si richiama infine l'obbligo preventivo di acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera."*

Nella suddetta nota, la Ditta relaziona anche in merito alla Verifica di Ottemperanza relativa alle prescrizioni contenute nel Giudizio n. 579 del 19/07/2005, che tuttavia era stata già sottoposta all'attenzione del Comitato del CCR VIA nella seduta del 27/02/2020

02/09/2021 Il Comitato Via

"Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione il tecnico comunale ing. Sandro Ciancone acquisita in atti al prot. n. 352366 del 01/09/2021;

Vista la dichiarazione dei referenti dell'Arta Abruzzo, in esito ai sopralluoghi effettuati nei mesi di giugno e di agosto 2021 presso l'impianto, e in conseguenza dei quali si stanno completando delle verifiche tecniche sulle volumetrie di scavo, nonché sulle particelle catastali interessate dalla cava; avendo riscontrato discordanze tra la documentazione allegata all'istanza di V.A./art. 29 acquisita in atti al prot. 0286251/19 del 14/10/2019 e quanto riportato all'interno delle ottemperanze, con particolare riferimento alla prescrizione n.2 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 "al fine di contenere l'emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare si prescrive la realizzazione di un'idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'attività della cava"

Ha espresso il giudizio di Rinvio dell'esame dell'istanza "All'esito degli accertamenti in corso da parte di ARTA. È necessario inoltre trasmettere apposita relazione di chiarimento relativamente alle discordanze evidenziate in narrativa."

In data 07/09/2021 la ditta Edilinerti S.r.l. ha presentato una richiesta di chiarimenti relativamente al giudizio n. 3490 del 02/09/2021, acquisita con prot. n. 358127, che è stata sottoposta la CCR-Via in data 23/09/2021.. Il Comitato VIA "Sentiti in audizione per la Società i legali rappresentanti sig. Giuseppe Paris e sig. Ermanno Natali, l'avv. Nicoletta Pelliccione e il tecnico geol. Oscar Moretti, di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 375853 del 22 settembre 2021;



Preso atto delle dichiarazioni effettuate in sede di audizione e riportate nell'email della Società acquisita in atti al prot. n. 377492 del 23 settembre 2021: "si conferma richiesta di chiarimenti di cui alla pec 07-09-2021, e all'esito delle eventuali delucidazioni ci si riserva. In merito alla Vs richiesta di chiarire se nel corso di un accertamento dell'ARTA, oggetto di procedimento davanti all'autorità giudiziaria, la EDILINERTI stesse lavorando, confermiamo quanto già preliminarmente sostenuto dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, che la società in attesa di proroga e secondo quanto disposto dalla legge regionale e dal P.R.A.E. stava esclusivamente caricando materiale inerte stoccato sul piazzale precedentemente all'ordine di sospensione dell'attività di estrazione. Si precisa che nessuna attività di estrazione è stata posta in essere. In merito alla Vs richiesta di chiarimenti sulle discordanze come dichiarato dal tecnico Dott. Oscar Moretti anch'egli presente ci si riserva all'esito dell'emanando giudizio." **ha espresso il seguente Giudizio 3505:** "Rispetto al punto 1 della richiesta chiarimenti "Il soggetto cui è rivolto l'invito di trasmettere apposita relazione di chiarimento relativamente alle discordanze evidenziate", il comitato, nel giudizio CCR – VIA n. 3490 del 02/09/2021, chiedeva alla ditta Edilinerti di fornire apposita relazione di chiarimento relativamente alla discordanza esplicitata in premessa allo stesso "tra la documentazione allegata all'istanza di V.A./art. 29 acquisita in atti al prot. 0286251/19 del 14/10/2019 e quanto riportato all'interno delle ottemperanze, con particolare riferimento alla prescrizione n.2 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 "al fine di contenere l'emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare si prescrive la realizzazione di un'idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'attività della cava". A tal proposito, nello Studio Tecnico Economico, allegato alla procedura di VA attivata in data 14/10/2019, nostro protocollo n. 286251, il tecnico nel dimostrare di aver ottemperato al citato parere dichiarava: "La ditta ha realizzato una vasca entro cui far transitare i mezzi in uscita, fermo restando che tra l'umidità naturale, il regime pluviometrico e le irrorazioni artificiali non si hanno mai particolari criticità sui pneumatici dei mezzi in transito." Nella documentazione a supporto della VO presentata in data 05/08/2021 nostro prot. n. 329118/21 si legge "Inizialmente fu realizzata una vasca che però veniva rapidamente interrata risultando quindi poco funzionale anche perché gli autocarri in transito approdavano alla strada comunale con gli pneumatici molto bagnati e sgocciolanti e si "caricavano" di polveri, limo, brecciolina che poi veniva rilasciata al passaggio sulla strada pavimentata. Per ovviare questo inconveniente e rispettare la ratio della prescrizione dopo alcuni tentativi la Edilinerti ha attivato un sistema di annaffiatura per mantenere umidificato il percorso, disponendone una coppia di ugelli in prossimità dell'uscita che "spruzzano" direttamente sugli pneumatici Recentemente il sistema è stato rinnovato".

Rispetto al punto 2 si chiarisce che il geom Di Giansante dell'ARTA ha riferito di aver effettuato un sopralluogo in data 3/8/2021 presso l'area di impianto e di cava per l'esecuzione di rilievi topografici unitamente al personale del Noe di Chieti/Pescara. Al momento del sopralluogo l'attività era in atto.

Rispetto al punto 3 "quali siano le verifiche dell'ARTA e l'attinenza con la verifica di ottemperanza" il comitato VIA decideva di rinviare l'esame dell'istanza di VO all'esito degli accertamenti in corso da parte di ARTA al fine di sapere se la Ditta stesse lavorando in contrasto con la prescrizione n. 4 del Giudizio n. 3192 del 15 giugno 2021 cui la VO era riferita.

Rispetto alla richiesta di cui al punto 4 si rimanda alle discordanze esplicitate nel punto 1 del presente giudizio.

Il Comitato per i chiarimenti di cui sopra assegna alla Ditta un tempo massimo di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente giudizio sullo Sportello Regionale Ambiente."

La ditta in data 25/10/2021, nostro protocollo 422906, ha inviato una nota di chiarimenti che verrà letta integralmente al comitato e di cui si riportano i punti salienti.

In merito "alla realizzazione della vasca, considerando la logistica, non fu possibile realizzarla in prossimità del cancello che immette sulla strada comunale, e quindi fu realizzata all'inizio della breve rampa che dal piazzale di fondo conduce direttamente in prossimità del cancello di uscita.

La posizione della vasca, obbligata per non intralciare la movimentazione dei mezzi, era prossima al piede dei cumuli del materiale lavorato e stoccato. Ciò purtroppo comportava un duplice inconveniente.

In concomitanza delle piogge un po' più forti, i cumuli venivano dilavati e il materiale riempiva rapidamente la vasca sottostante, che doveva essere svuotata.



Inoltre, seppur vero che come detto nella VA attivata in data 14/10/2019, gli pneumatici nel transito all'interno dell'area di Cava non si caricano particolarmente di detrito, tuttavia gli stessi pneumatici "bagnati", nel tratto di strada fra la vasca e l'uscita, raccoglievano detriti che poi inevitabilmente "scaricavano" uscendo sulla strada pavimentata fuori l'area di cava.

Inizialmente si risolse questo inconveniente umidificando con cisterna su autocarro il tratto tra la vasca e l'uscita. Questa modalità è stata poi sostituita con l'apposizione di un sistema fisso di ugelli. A questo punto, visto il bisogno di frequente manutenzione della vasca per rimuovere il materiale proveniente dai cumuli e "scivolato" al suo interno, e dovendo come detto continuare a irrorare gli pneumatici anche oltre la vasca, è stata adottata definitivamente ed efficacemente la soluzione di utilizzare il solo sistema fisso di ugelli lungo il percorso finale, siccome indicato nella VO presentata in data 05/08/2021. Sistema rivelatosi efficace come dimostra il fatto che non vi sia mai stata alcuna segnalazione da parte dell'Ente gestore della strada pubblica." [...] "In merito agli accertamenti effettuati da Arta il 3.8.us, di cui codesto spettabile Ente fa cenno solo nel giudizio 3505, la scrivente nulla può dire, in quanto espletati in sua assenza. Viepiù che, in difetto di verbale di sopralluogo, la Ditta Edilinerti non è a conoscenza di quali rilievi siano stati eseguiti, le modalità operative, i dati dei rilievi, eventuali risultati e quant'altro ricavato nel corso dei medesimi accertamenti. Pertanto, l'esponente può solo esprimere ampia riserva di proporre, si opus sit, chiarimenti all'esito della comunicazione dei predetti accertamenti.

Sull'assunto che l'attività al momento del sopralluogo sarebbe stata in atto, si ribadisce che al momento del citato sopralluogo, Edilinerti stava caricando materiale inerte, stoccato precedentemente all'ordine di sospensione dell'attività estrattiva, su un autocarro con l'ausilio di un mezzo meccanico, e che nessuna attività di estrazione è stata posta in essere dalla scrivente.

Quanto alle verifiche Arta ed accertamenti in corso da parte di Arta al fine di sapere se la Ditta sfesse lavorando in contrasto con la prescrizione n. 4 del giudizio n. 2192 del 15/06/2020 cui la VO era riferita.

[...] Si ribadisce che Edilinerti non è a conoscenza di quali verifiche ed accertamenti Arta abbia in corso per determinare la sussistenza del fatto se la scrivente stesse "lavorando" o meno, in contrasto con la prescrizione su citata, per cui ai fini della prosecuzione dell'attività di coltivazione, si richiama l'obbligo preventivo di acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il termine lavorare del resto varrebbe genericamente a includere anche le attività di approvvigionamento di materiale stoccato precedentemente all'ordine di sospensione, come tale ammesso e legittimo in base alla legge regionale.

Né è poi noto se detti accertamenti siano stati conclusi e con quale esito, né dette notizie sono evincibili dal giudizio n.3505 del 23.09.2021.

Ut sopra, ci si riserva di fornire delucidazioni, chiarimenti e/o controdeduzioni dopo aver ricevuto comunicazione dell'esito degli accertamenti de quo.

In ogni caso l'ordine di sospensione dell'attività estrattiva aveva efficacia per la durata di 180 gg e comunque fino alla regolarizzazione del procedimento di autorizzazione.

Ordine di sospensione rispettato da Edilinerti.

Tanto esposto la scrivente confida nell'accoglimento dell'istanza oggetto di VO per quanto di competenza di codesto Servizio."

Ad ogni buon conto, di seguito si riporta una sintesi di tutto il materiale prodotto dalla Ditta.



SEZIONE II

SINTESI DELLA VERIFICA DELLE OTTEMPERANZE

In ottemperanza alla prescrizione n.1 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 “Gli enti gestori delle strade interessate dovranno monitorare, con cadenza annuale, la sostenibilità della viabilità al maggior carico di traffico, conseguente all'attività estrattiva; gli oneri sono a carico della ditta, anche per quanto riguarda le eventuali attività di mitigazione che gli enti gestori ritengano necessarie. Nel caso gli enti gestori verifichino l'insostenibilità del maggior carico di traffico, il proponente dovrà concertare con essi forme mitigative degli impatti.”

La ditta dichiara che “nel corso di tutti gli anni successivi non sono mai pervenute alla scrivente notifiche ufficiali o informali relative ad attività di mitigazione da porre in essere relativamente alla sostenibilità della viabilità dovuta al maggior carico di traffico conseguente all'attività estrattiva”.

In ottemperanza alla prescrizione n.2 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 “al fine di contenere l'emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare si prescrive la realizzazione di un'idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'attività della cava”.

Per quanto concerne le misure di contenimento delle polveri, nella nota si legge che “Inizialmente fu realizzata una vasca che però veniva rapidamente interrata risultando quindi poco funzionale anche perché gli autocarri in transito approdavano alla strada comunale con gli pneumatici molto bagnati e sgocciolanti e si “caricavano” di polveri, limo, brecciolina che poi veniva rilasciata al passaggio sulla strada pavimentata. Per ovviare questo inconveniente e rispettare la ratio della prescrizione dopo alcuni tentativi la Edilinerti ha attivato un sistema di annaffiatura per mantenere umidificato il percorso, disponendone una coppia di ugelli in prossimità dell'uscita che “spruzzano” direttamente sugli pneumatici Recentemente il sistema è stato rinnovato”.

In ottemperanza alla prescrizione n.3 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 “Dovrà essere verificata la disponibilità sulla particella n. 395 del Foglio 9”

La Ditta ribadisce che “La disponibilità della particella 395 del Foglio 9 è stata definitivamente chiarita con la nota R.A. 37716 del 26 Luglio 2005 della “Direzione Agricoltura, Foreste e sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Foreste, Demanio Civico e Armentizio”.

In ottemperanza alla prescrizione n.4 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005

La Ditta riporta la seguente cronistoria, allegando la relativa documentazione di riferimento:

“20/05/2005: istanza al Comune per l'individuazione di “un idoneo appezzamento dove poter effettuare il nuovo impianto di forestazione compensativo”

01/09/2005: comunicazione delle tre aree individuate per effettuare il rimboschimento (con annesso planimetrie catastali);

31/10/2005: comunicazione dal Corpo Forestale dello Stato della fornitura di piantine per il rimboschimento e relativa fattura

30/11/2006: richiesta di relazione tecnica attestante il rimboschimento compensativo.

Marzo-Aprilec2007 (?): relazione tecnica dei lavori di riforestazione con annessa documentazione fotografica

28/08/2008: comunicazione dell'incendio che nell'estate del 2007 ha distrutto i lavori di riforestazione”

In ottemperanza alla prescrizione n.1 del Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 “In fase di esercizio dovrà essere previsto il monitoraggio del livello idrico nel piezometro realizzato e in caso di rinvenimento di acque sotterranee dovranno essere realizzati ulteriori piezometri in modo tale da ricostruire la superficie



piezometrica al di sotto del sito e definite le modalità di circolazione idrica sotterranea. Inoltre dovrà essere previsto un monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda con un piano da concordare con il Distretto ARTA di L'Aquila competente per territorio”

La ditta ha trasmesso la nota del dott. Oscar Moretti, Geologo, dalla quale si evince che è stata condotto un monitoraggio tra il Maggio 2020 e Luglio 2020, dal quale non è emersa la presenza della falda.

Di seguito si riporta il riepilogo degli esami effettuati:

data	Falda
20/05/20	assente
25/05/20	assente
29/09/20	assente
23/12/20	assente
15/01/21	assente
23/03/21	assente
21/05/21	assente
17/07/21 (*)	assente

(*): verifica stimolata dall'esigenza di questa nota

In ottemperanza alla prescrizione n.2 del Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 “Si dispone che venga effettuata la verifica acustica sperimentale prevista dalla DGR 770/p del 14/11/11 all' art. 1, co. 4 - capitolo "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

Il tecnico precisa che il progetto di prosecuzione e completamento della cava “conferma” l'attività che negli anni si è consolidata e dichiara che “nel Maggio 2020 è stata prodotta una revisione della valutazione dell'impatto acustico che è già un'analisi della pressione acustica in condizioni di esercizio come risulta dal testo della Dott.ssa Barbara Palestini. La pressione acustica misurata nei rilievi è anche la pressione acustica standard “prevista” per il prosieguo dei lavori. Cionondimeno appena si verificheranno le condizioni di possibile operatività si potrà, con la ripresa regolare dei lavori, ripetere l'indagine a conferma o rettifica della precedente. Peraltro, se la cava non fosse stata attiva ma fosse di successiva apertura, la verifica sperimentale della previsione potrebbe essere effettuata solo ad attività iniziata, ovvero solo dopo l'autorizzazione. Ed eventualmente in quel contesto: riscontrando discordanze tra la “realtà” sperimentale e la “previsione” porre in essere i correttivi necessari. Quindi, il “rinnovo” della verifica acustica “sperimentale” potrà essere effettuata solo in fase di esercizio: ovvero nel momento in cui, con la ripresa dei lavori autorizzata, sarà operativo l'impianto di lavorazione e la coltivazione della cava.”

In ottemperanza alla prescrizione n.3 del Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 “Nell'attuazione del ripristino ambientale dell'area di cava è necessario individuare e mettere in atto opportune soluzioni di ingegneria naturalistica volte a garantire l'attecchimento di essenze vegetali sulle scarpate e la stabilità dei fronti di scavo e dei versanti. Inoltre la coltre terrosa deve essere gestita secondo quanto previsto dalla Normativa vigente sul riutilizzo in sito (Art.24 comma 1 del D.P.R. 120/17) e non saranno utilizzati fanghi di lavaggio”

La Ditta scompone tale prescrizione in tre punti:

3.a) soluzioni di ingegneria naturalistica: per le quali rimanda alla relazione del dott. Oscar Moretti di seguito sintetizzata.

Risanamento delle bancate e del piazzale

Sulle bancate e sul piazzale di fondo si procederà con lo spandimento di uno strato ottenuto dai terreni di scopertura in parte per l'arretramento del fronte sulle superfici intonse e in parte riutilizzando i terreni


accumulati in cantiere. Si prevede inoltre l'intervento di ripristino pedologico e floristico sul fondo cava, di mq 45.180 mq, e sulle bancate, per una superficie ragguagliata pari a mq 40.000 circa.

Risanamento delle scarpate

L'abbattimento delle formazioni calcaree che costituiscono l'ammasso roccioso viene effettuato con i mezzi meccanici tradizionali costituiti da escavatore a benna rovescia che riesce agevolmente con i "denti" della benna o se necessario con "martellone" a disarticolare la roccia.

Queste operazioni che vengono effettuate su una roccia variamente fratturata portano alla formazione del piano inclinato della scarpata con pendenza media dalla base al ciglio superiore (della singola scarpata) di 60° (2 verticale su 1 orizzontale).

La superficie che si va a formare è molto irregolare con formazione di sporgenze, convessità, concavità, rugosità... ecc.



Gli interventi inizieranno a partire dal 5° anno della progressione dei lavori: momento in cui nella parte apicale per splateamenti progressivi si sarà raggiunta la morfologia definitiva di progetto.

Oltre alla già citata irregolarità della superficie, l'esposizione agli agenti esogeni, particolarmente in corrispondenza del ciglio, favorisce uno smusso naturale e la formazione di un accumulo al piede della scarpata di detriti. Lo smusso al ciglio e l'accumulo al piede conferiscono un "blando" arrotondamento che mitiga la "spigolosità" di una geometria regolare.

Nel frattempo lungo le bancate viene disteso uno strato di terreno per il ripristino pedologico e floristico. Contemporaneamente al suo spandimento sulla bancata parte del terreno inevitabilmente e volutamente scivolerà lungo la sottostante scarpata andandosi anche a fermare nelle diverse sacche, spaccature, piccole contropendenze ecc. con una diffusione e disposizione a macchia di leopardo.

La sagomatura della scarpata di fondo avviene progressivamente con splateramenti che avranno altezze "parziali temporanee" pari al massimo dello sbraccio dell'escavatore, quindi circa 5-6 m. Si forma quindi una scarpata "fresca" di altezza pari a 5-6 m con lunghezza che progressivamente impegnerà tutto l'arco del fronte della cava. Lungo questa "scarpata fresca" ogni 10-15 m verranno realizzate 2 di queste tasche riempite con terriccio: una nella parte alta, l'altra in basso.



La cava impegna circa 9 Ha così suddivisi:

- 4,5 Ha: fondo;
- 1,5 Ha: bancate
- per differenza: 3,0 Ha (ca) le scarpate.

Posto che ogni scarpata è alta mediamente 12 m significa che ogni 10-15 m si avranno quattro tasche (due strisciate di 6 m l'una). Quindi mediamente $[(30.000 \text{ mq}) / (12 * 12)] * 4 = 833$ tasche con una media di 80-90 tasche ogni anno e una interferenza operativa trascurabile nell'arco della giornata.

A seguire viene effettuata la fertilizzazione dello strato disteso e quindi la distribuzione della semina. Anche in questo caso si verificherà a caduta un interessamento della scarpata sottostante.

Da ultimo lungo le bancate verranno piantumate le essenze arbustive ed arboree che andranno a costituire la "quinta" di verde che mimetizza parzialmente la scarpata.

All'azione antropica di rinverdimento si affiancherà la colonizzazione spontanea delle scarpate come si può osservare anche nelle condizioni naturali. A tutto ciò si aggiungerà la progressiva ossidazione delle superfici esposte per cui la scarpata assumerà il colore naturale della roccia esposta.

3.b) La gestione della coltre terrosa sarà gestita come previsto dall'Art. 24 comma 1 del DPR 120/17 così come esplicitato nella integrazione allegata, con campionamenti e analisi delle coperture, loro accantonamento e riuso in sede di risanamento ambientale. In buona sostanza saranno effettuati 13 punti di indagine statisticamente distribuiti in modo da coprire omogeneamente tutta l'area.

Per i dettagli si rimanda alla relazione specifica allegata di cui di seguito si riporta la proposta del piano di caratterizzazione.

Il completamento del progetto prevede di proseguire con le scoperture su una superficie di circa 4 Ha. Su questa superficie si procederà in accordo con quanto previsto dalla normativa: 7 campioni + 1 ogni 5.000 eccedenti i primi 10.000 mq.

Vista la morfologia e la sagoma irregolare il criterio più rappresentativo del prelievo è quello del "campionamento ragionato" e precisamente con punti disposti in modo tale per cui tutta l'area sia rappresentata e per quanto possibile sufficientemente equidistanti anche se non disposti secondo una maglia geometrica regolare. Area 1: $(40.000 - 10.000) / 5 = 30.000 / 5.0000 = 6$

In totale: $7 + 6 = 13$ punti di indagine.

La planimetria riportata indica i punti individuati per il prelievo.

Modalità dei campionamenti:

Nelle aree integre si presenta una situazione locale caratterizzata da un livello di terreno vegetale molto ricco di scheletro ghiaioso e un successivo livello di materiale più o meno lapideo frammisto a inserti terrosi prima della formazione lapidea. Poiché difficilmente distinguibile e separabile per ogni punto di indagine sarà prelevato un campione mediato avendo cura di separare in loco la frazione eccedente i 2 cm.

Si opererà con apertura a mano di pozzetti e ogni campione sarà conservato in sacchetti di plastica a tenuta contrassegnati in modo univoco per il successivo riconoscimento.

- Nelle aree già parzialmente risanate si effettueranno delle trincee puntuali con prelevamento di un campione composito sulla verticale.

Ogni punto sarà adeguatamente cartografato e documentato fotograficamente. Il giorno dell'inizio del campionamento sarà indicato ad ARTA centrale e territorialmente competente dieci giorni prima. Il campionamento avverrà mediante scavo a mano di pozzetti secondo quanto indicato nell'allegato 4: "Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali"



Parametri da determinare

Posto che non sono presenti infrastrutture viarie importanti entro i 20 m, le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni di scopertura sono da ascrivere solo all'evoluzione naturale dell'alterazione del substrato lapideo. Cumulativamente si avrà un quantitativo compreso entro i 150.000 mc e in questo caso non è richiesto di eseguire le analisi sulla lista completa delle sostanze di tab. 4.1 e si farà riferimento al cosiddetto "set analitico minimale":

- | | | | |
|------------|------------|--------------------|------------|
| - Arsenico | - Rame | - Idrocarburi C>12 | - Amianto |
| - Cadmio | - Zinco | - Cromo totale | - BTEX (*) |
| - Cobalto | - Mercurio | - Cromo VI | - IPA (*) |
| - Nichel | | | |
| - Piombo | | | |



In mancanza di un riferimento specifico i risultati saranno confrontati con la tabella 1 colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale): “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e sottosuolo”, allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i risultati trasmessi all'Ente competente per territorio.

Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate in sito sono quelle del terreno vegetale e del primo livello superficiale per le aree non ancora denudate. Lo spessore dei terreni che saranno accantonati è rappresentato dalla coltre terrosa: 10-15 cm (pari quindi a circa: 6.000 mc) e lo strato detritico sottostante pari a circa 40 cm (16.000 mc circa) per complessivi 22.000 mc.

Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Tutte le volumetrie delle terre e rocce da scavo previste saranno riutilizzate in loco nel corso delle operazioni di rinaturalizzazione post coltivazione. Dopo una sommaria rasatura saranno oggetto di diffusa concimazione per riattivare e migliorare le caratteristiche pedogenetiche e garantire la loro rapida colonizzazione da specie erbacee- Contestualmente si procederà alla realizzazione di una distesa prativa e alla piantumazione di essenze arbustive secondo il progetto approvato.

Gestione degli eventuali esuberanti

Non sono presenti in loco esuberanti da conferire altrove o come rifiuti (17.05.04) o come terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti secondo le modalità previste dal 152/2006 e dal DPR 120/17, eventuale forniture esterne necessarie per il completamento del progetto di rinaturalizzazione saranno acquisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.c) L'attività di cava al momento è “sospesa” e pertanto non sono sin qui stati utilizzati fanghi di lavaggio (peraltro non prodotti dall'impianto) e recependo la prescrizione la ditta non ne farà uso, salvo variazioni nella normativa vigente e diverse esigenze della ditta nel futuro qualora diventassero legalmente utilizzabili previa richiesta e modifiche secondo quelli che saranno i protocolli autorizzatori previsti.

In ottemperanza alla prescrizione n.4 del Giudizio n. 3192 del 15.06.2020 “Ai fini della prosecuzione dell'attività di coltivazione, si richiama infine l'obbligo preventivo di acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”

L'attività di cantiere consta di due parti concorrenti: la coltivazione della cava e la lavorazione in impianto. Per quanto all'impianto è in itinere da luglio 2020 presso il servizio DPC025 la “definizione pratica emissioni in atmosfera” (prot. /RA n 0206543/20 dello 08/07/2020) Successivamente all'autorizzazione della prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava, o quanto meno della conferenza di servizi prodromica si procederà a produrre l'istanza di variante con adesione ai sensi della 599/2019 (adesione) coniugando le emissioni dell'impianto di lavorazione con quelle della cava.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti